



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068

tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469

(Città metropolitana di Milano)

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO (CER 200110- 200111)

CIG 8711753DFD

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto	3
Art. 2	Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	3
Art. 3	Forma e ammontare dell'appalto - revisione introiti.....	4
Art. 4	Occupazione suolo pubblico.....	5
Art. 5	Revisione dei corrispettivi.....	5
Art. 6	Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	5
A.....	CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI STRADALI	5
B.....	SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI	6
C.....	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI	6
Art. 7	Proprietà del materiale raccolto.....	7
Art. 8	Privativa del servizio	7
Art. 9	Impossibilità	7
Art. 10	Variazioni	7
Art. 11	Personale in servizio - norme di sicurezza - attrezzature e mezzi.....	8
Art. 12	Sospensione delle prestazioni	9
Art. 13	Sedi e recapiti	9
Art. 14	Subappalto - cessione del contratto	10
Art. 15	Modalità di versamento degli introiti al Comune.....	10
Art. 16	Garanzia definitiva.....	10
Art. 17	Penalità – esecuzioni in danno	12
Art. 18	Responsabilità	14
Art. 19	Risoluzione del contratto	15
Art. 20	Cause di decadenza.....	16
Art. 21	Recesso.....	17
Art. 22	Costituzione in mora.....	17
Art. 23	Controversie	17
Art. 24	Spese Contrattuali e oneri fiscali	17
Art. 25	Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di verifica di conformità	17
Art. 26	Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze	18
Art. 27	Tutela della privacy.....	18

Art. 1 Oggetto dell'appalto

- 1° Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e recupero degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento (CER 200110 - 200111), raccolti sul territorio comunale di Peschiera Borromeo attraverso l'apposizione di specifici contenitori (della capacità di circa 2 mc), da collocare sul territorio comunale.
Tali contenitori dovranno essere dotati di maniglione per il conferimento e di dispositivi per evitare la sottrazione dei materiali conferiti all'interno degli stessi.
- 2° Il servizio di recupero dei rifiuti dovrà essere eseguito presso impianto autorizzato, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dal presente Capitolato d'appalto e dagli altri documenti di gara, e nel rispetto dei principi previsti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi s.m.i.).
Tali servizi rientrano nella Categoria 16, CPC 94 – **CPV 90513200-8**.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 3° Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto d'appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

Art. 2 Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

- 1° Il presente appalto ha durata di **36 (trentasei) mesi** dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre il Comune resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.
- 2° Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi. Tale facoltà è da esercitarsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto la scadenza del contratto iniziale.
Qualora, entro il sopra citato termine Il Comune non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.
- 3° Il Comune ha la facoltà di proseguire il servizio per un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi, fino all'individuazione di un nuovo impianto a seguito di espletamento di procedura di gara.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Tale facoltà è da esercitarsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto la scadenza del contratto iniziale.
Qualora, entro il sopra citato termine Il Comune non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.
- 4° All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il "*verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*".
L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:
- la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia,
 - la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

- 5° La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui agli Art. 16 e Art. 18 del presente capitolato, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.
- 6° Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 7° Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, rispetto alla durata originariamente stabilita, per effetto del trasferimento, per legge, della competenza in materia di gestione dei rifiuti dal Comune ad altro soggetto giuridico.

Art. 3 Forma e ammontare dell'appalto - revisione introiti

- 1° L'appalto sarà affidato a misura.
L'importo stimato del servizio è il seguente:

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importo unitario annuo a cassonetto a base di gara</i>	<i>N. cassonetti da collocare</i>	<i>Durata appalto (n. anni)</i>	<i>Importo totale base di gara soggetto a rialzo</i>
Servizio di prelievo, trasporto e recupero di indumenti usati e accessori di abbigliamento (CER 200110 - 200111)	<i>soggetto a rialzo esclusa IVA</i>			<i>esclusa IVA (ex art. 74, comma 7/9 del D.P.R. 633/72)</i>
a. Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)	€ 100,00	30	3	€ 9.000,00
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.				€ 0,00
c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.)				€ 9.000,00
d. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 36 mesi)				€ 9.000,00
e. Importo dell'eventuale periodo di proroga (6 mesi)				€ 4.500,00
f. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016				€ 900,00
Importo massimo del servizio, incluso proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto (c.+d.+e.+f.)				€ 23.400,00

L'importo sopra indicato sarà da rideterminare in funzione dell'introito unitario offerto in sede di gara.

- 2° L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale,

responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.

3° Gli introiti unitari di aggiudicazione non potranno subire variazioni nel corso di validità dell'appalto.

Art. 4 Occupazione suolo pubblico

1° Trattandosi di servizio pubblico, l'Appaltatore è esentato dal pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico in relazione ai contenitori stradali.

Art. 5 Revisione dei corrispettivi

1° Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'impresa appaltatrice, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1° L'impresa appaltatrice, per l'intera validità del contratto, dovrà assicurare e garantire:

- la fornitura ed il posizionamento **di 30 contenitori** sul territorio nei punti indicati nell'allegato elenco predisposto dal Settore Gestione Urbana;
- Il prelievo ed il trasporto dei rifiuti raccolti nel Comune di Peschiera Borromeo presso un sito autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il conferimento degli stessi;
- la consegna al Comune di Peschiera Borromeo dei formulari di trasporto dei materiali raccolti.

a. CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI STRADALI

1° I contenitori stradali dovranno:

- avere una capacità effettiva di circa 2 mc (equivalenti 2.000 litri circa);
- essere realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo con apertura superiore anti intrusione e anti prelevamento, a tenuta stagna;
- essere dotati di bande rifrangenti a strisce bianche e rosse;
- riportare la scritta ben visibile della tipologia di rifiuto da raccogliere (es.: raccolta indumenti, scarpe e borse");
- essere posizionati, per motivi di sicurezza, sufficientemente lontani da caserme, banche ed uffici postali.

L'appaltatore potrà variare le caratteristiche dei contenitori mantenendone invariate quelle funzionali, previa accettazione del Responsabile del procedimento.

2° L'elenco dei punti in cui collocare i contenitori stradali è indicato nella Relazione tecnica ed ogni variazione dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento.
In qualunque caso la scelta del loro posizionamento dovrà avvenire, compatibilmente con le

esigenze collegate alla circolazione stradale e alle altre esigenze di ordine generale, anche a carattere locale, in maniera tale da favorire al massimo il perseguimento degli obiettivi di un'ottimale e consistente raccolta e di un'ottimale diffusione sul territorio.

I suddetti contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione del Servizio Ambiente e Mobilità, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni o opportunità, convenienza e/o sicurezza operativa gestionale del servizio e dell'utenza.

- 3° Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di contenitori, l'appaltatore dovrà procedere, a proprie spese, alla collocazione su aree pubbliche o private di altri cassonetti nel numero e nei siti che saranno individuati in accordo con il Servizio Ambiente e Mobilità. L'aggiudicatario dovrà comunque garantire che il numero dei contenitori sia tale che non si verifichino traboccamenti o accumuli a terra dovuti all'eccessivo riempimento degli stessi.
È consentito all'appaltatore posizionare cassonetti su aree private previa autorizzazione da parte dei relativi proprietari e ferme restando le condizioni e le caratteristiche del servizio.
- 4° Si intendono a carico dell'Appaltatore gli oneri di manutenzione dei contenitori per tutti gli interventi che dovranno essere effettuati secondo la necessaria frequenza ed ogni qualvolta segnalato dal Servizio Ambiente e Mobilità, affinché venga garantito l'indispensabile livello di igiene e di decoro.

b. SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI

- 1° L'appaltatore si impegna, con proprio personale, per tutta la durata dell'appalto, all'effettuazione di tutte le operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di 1,50 metri circa degli stessi, oltre alla tempestiva immediata rimozione di eventuali accumuli di materiale all'esterno di tali contenitori.
- 2° Lo svuotamento dei contenitori dagli indumenti conferiti dovrà essere effettuato almeno **2 volte alla settimana** e comunque ogni qualvolta se ne renda necessario al fine di garantire il decoro pubblico dell'area ed evitare traboccamenti di indumenti dai contenitori.
- 3° Tutti i rifiuti diversi da quelli oggetto del presente servizio, che venissero trovati in prossimità dei contenitori, dovranno essere smaltiti con oneri a carico dell'appaltatore.

c. SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI

- 1° Ogni conferimento dovrà essere effettuato nel rispetto, da parte del Comune e dell'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi di trasporto e tracciabilità dei rifiuti, nei soli casi applicabili previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 2° L'appaltatore è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni giro di svuotamento dei contenitori sul territorio comunale. Il formulario dovrà essere preventivamente firmato dal personale del Servizio Ambiente e Mobilità del Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e dal destinatario.
- 3° Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti appartenenti alle categorie identificate con i CER 20.01.10 e 20.01.11.
- 4° I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, firmati dal destinatario finale, dovranno essere consegnati al Comune di Peschiera Borromeo a cadenza mensile, con allegato l'elenco riepilogativo dei pesi smaltiti nel mese. Copia dei formulari dovrà inoltre essere spedita entro il 3° giorno del mese successivo in cui è avvenuto il trasporto via fax o via pec all'Impresa titolare del Servizio di Igiene urbana per l'annotazione sui registri di carico/scarico del Comune.
La mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto sarà sanzionata come previsto

dall'Art. 17 del presente capitolato speciale d'appalto e dalle norme in vigore.

Art. 7 Proprietà del materiale raccolto

- 1° Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà dell'appaltatore fin dal momento della raccolta dai contenitori, pertanto potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior utilizzo possibile dello stesso per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
- 2° Il materiale raccolto che non potrà essere in qualsivoglia maniera direttamente riutilizzato o ceduto ad altre ditte autorizzate per l'eventuale residuo recupero di materie seconde o energia, sarà oggetto di smaltimento finale a cura e spese dell'appaltatore, presso impianto autorizzato per lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani.

Art. 8 Privativa del servizio

- 1° Il Comune di Peschiera Borromeo si impegna a non stipulare analoghi contratti con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente appalto.

Art. 9 Impossibilità

- 1° Nel caso di difficoltà o impossibilità da parte dell'impresa appaltatrice a conferire i rifiuti presso l'impianto indicato in sede di gara per:
 - per cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate le normali precauzioni,
 - per fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria,
 - per altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell'impresa appaltatrice,l'impresa appaltatrice dovrà preventivamente comunicare al Servizio Ambiente e Mobilità l'impianto alternativo allegando a tale comunicazione copia dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del nuovo impianto.
- 2° E' facoltà dell'Appaltatore individuare un nuovo impianto al quale conferire i rifiuti. In tal caso dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione al Servizio Ambiente e Mobilità, trasmettendo copia dell'autorizzazione al funzionamento dell'impianto.
La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e non deve comportare oneri differenti a quelli concordati né modifiche del contratto.
- 3° Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 17 "Penalità – esecuzione in danno".
- 4° Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

Art. 10 Variazioni

- 1° È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

Art. 11 Personale in servizio - norme di sicurezza - attrezzature e mezzi

- 1° Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati.
- 2° L'impresa appaltatrice è obbligata:
- a. ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto,
 - b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dalla normativa in vigore,
 - c. a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
 - d. a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio,
 - e. a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.,
 - f. ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dal Comune non esime l'impresa appaltatrice dalla suddetta responsabilità,
 - g. ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore,
 - h. a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo,
 - i. a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di infortuni o incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto,
 - j. **a trasmettere al Comune, prima dell'avvio delle prestazioni, ogni documentazione necessaria ai fini del rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra cui:**
 - **il nominativo del proprio referente** definito meglio in seguito,
 - **il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Rappresentante dei Lavoratori,****L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.**
- 3° L'impresa appaltatrice deve individuare un referente che sia diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo del responsabile o del suo eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via PEC al Servizio Ambiente e Mobilità del Comune.
- 4° Tale referente deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

- 5° L'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione, a propria cura e spese, tutti i mezzi, materiali, strumentazioni e attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi oggetto di appalto. I mezzi impiegati dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, nonché dovranno essere in possesso di omologazioni o certificazioni CE di cui copia verrà consegnata all'Amministrazione Comunale. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia. Tutti i mezzi, così come le altre attrezzature impiegate nel servizio, dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro a cura e spese dell'Appaltatore. In caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, i mezzi in servizio dovranno essere sostituiti da apposite riserve che l'Appaltatore avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.
- 6° Tutti i mezzi, le attrezzature, macchine, apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale impiegati dall'impresa appaltatrice nei servizi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge di impiego, di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
- 7° Non sarà possibile alloggiare a deposito in stabili comunali, mezzi attrezzature e macchinari utilizzati per l'esecuzione dei servizi.

Art. 12 Sospensione delle prestazioni

- 1° Le prestazioni contemplate nel presente Capitolato sono definite "servizi locali indispensabili del Comune" dal D.M. 28 maggio 1993 e s.m.i., costituiscono "attività di pubblico interesse" ai sensi dell'art.177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono sottoposti alla normativa dettata dal medesimo decreto.
- 2° Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.
- 3° Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.; in particolare l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione scritta al Comune specificandone le tempistiche.
- 4° Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'Art. 17 "Penalità – esecuzioni in danno" del presente Capitolato, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all'impresa appaltatrice, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc..
- 5° In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
- 6° In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, delle prestazioni, il Comune, previa diffida a mezzo fax ad attivare immediatamente i servizi e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto nell'Art. 17. "Penalità – esecuzioni in danno" e nell'Art. 19 "Risoluzione del contratto" del presente Capitolato. Inoltre, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P., il Comune segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 13 Sedi e recapiti

- 1° Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario,

aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, PEC, e-mail, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta modifica.

Art. 14 Subappalto - cessione del contratto

1° I servizi oggetto del presente capitolato non possono essere subappaltati.

Art. 15 Modalità di versamento degli introiti al Comune

- 1° Per procedere al versamento dei corrispettivi dovuti al Comune, l'impresa appaltatrice dovrà attendere emissione, da parte dello stesso, di apposita fattura relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto del presente appalto effettuati dal Comune a cadenza mensile.
- 2° Tali fatture riporteranno l'oggetto del servizio, la tipologia ed il quantitativo di rifiuti conferiti nel periodo di riferimento, il numero di cassonetti posizionati sul territorio e l'introito unitario di riferimento desumibile dall'aggiudicazione, il CIG di riferimento.
- 3° Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere effettuate dal Comune nei confronti dell'impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.
- 4° Il pagamento della fattura da parte dell'impresa appaltatrice dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della fattura a mezzo raccomandata A/R. L'impresa appaltatrice dovrà indicare come causale del versamento la dicitura "saldo fattura Vo/ _____ (indicare numero della fattura) del _____ (indicare data della fattura)" ed il relativo codice identificativo di gara (CIG).
- 5° Il pagamento dovrà essere effettuato per intero evitando acconti.
- 6° In caso di fatture irregolari il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice al Comune fino a regolarizzazione della situazione. In caso di crediti maturati dall'impresa appaltatrice dovuti o generati da errori di fatturazione, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da parte del Comune.
- 7° Qualora l'impresa appaltatrice non rispettasse il termine di pagamento sopra citato, il Comune provvederà a notificare alla stessa ingiunzione ad effettuare l'accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune avrà diritto all'applicazione e riconoscimento degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento alla data di effettivo accredito del pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente.
- 8° L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., relativi ai rapporti con i subappaltatori ed i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 Garanzia definitiva

1° Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del

D.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

- 2° Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3° Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
L'Appaltatore ha facoltà di ridurre l'importo di cui sopra nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 4° La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:
 - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
- 5° La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 6° Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.
- 7° L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
- 8° La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
- 9° La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di escussione parziale della garanzia fideiussoria prestata, l'Appaltatore dovrà reintegrare la stessa entro il termine di 15 giorni dall'apposita richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale al fine di ricostituire il deposito cauzionale pari all'ammontare percentuale stabilito, dell'importo di contratto; pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'Appaltatore fino all'avvenuto reintegro. In alternativa il Comune potrà procedere a reintegrare d'ufficio la cauzione, a spese dell'Appaltatore, prelevandone il relativo importo dal canone d'appalto.
- 10° Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell'Appaltatore nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.
- 11° Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
 4. essere resa in favore del "Comune di Peschiera Borromeo", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fidejussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
 5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
 6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.
- 12° La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo dovrà però tener conto di eventuali incrementi dell'importo contrattuale dovuti a nuove prestazioni richieste. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione, che riporterà anche l'aggiornamento dell'importo contrattuale in base alle nuove prestazioni richieste, di cui sopra.
- 13° L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
- 14° La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l'appalto di servizi al concorrente che segue nella graduatoria.
- 15° Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
L'inosservanza da parte dell'Appaltatore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell'Art. 19.

Art. 17 Penalità – esecuzioni in danno

- 1° In conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 19 "Risoluzione del contratto", la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

N°	INADEMPIMENTO	PENALITÀ (€)
1	Mancata comunicazione scritta al Comune per la sospensione temporanea delle prestazioni nei casi previsti all'Art. 9 "Impossibilità", per giorno di sospensione	Da 50 a 400
2	Mancato svuotamento di un contenitore alla frequenza stabilita o su	Da 50 a 400

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

N°	INADEMPIMENTO	PENALITÀ (€)
	richiesta dell'Ente (entro 24 ore), per giorno e per contenitore	
3	Mancata pulizia a terra nei pressi dei contenitori (alla frequenza stabilita o su richiesta dell'Ente (entro 24 ore) per giorno e per area	Da 50 a 400
4	Mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta dell'Ente (entro 48 ore)	Da 50 a 400

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1°, si applicherà una penale di €. 50,00.

- 2° Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica nell'arco di **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dalla precedente contestazione.
- 3° L'esatto ammontare della sanzione verrà determinato in modo e misura discrezionale da parte dell'Amministrazione Comunale. Trattandosi di penali contrattuali e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la determinazione dell'esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, che giudicherà in via unica previa valutazione della gravità dell'inottemperanza contrattuale contestata.
- 4° L'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, a mezzo PEC, o e-mail, presso la sede operativa o altro recapito formalmente indicato dall'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
Trascorsi cinque giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare all'Appaltatore la conferma definitiva della penale contrattuale che sarà quindi riscossa dall'Amministrazione Comunale.
Il Comune procede al recupero delle penali mediante inserimento dell'importo della penale nella fattura relativa ai conferimenti effettuati nel periodo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale oppure, in alternativa, sarà prelevata dalla garanzia definitiva costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'Art. 16 del presente capitolato; la conseguente integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire con le modalità definite al comma 9° del medesimo articolo.
- 5° In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.
- 6° È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 7° Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, gli interventi necessari per il regolare adempimento delle prestazioni appaltate, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal Comune mediante l'escussione della cauzione definitiva.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Art. 18 Responsabilità

- 1° Le prestazioni dovranno essere rese secondo le prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato e ai restanti documenti di gara, nonché secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'esecuzione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:
 - garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,
 - evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente,
 - osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica.
- 2° L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti ai servizi, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
- 3° L'Appaltatore provvede per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori contro i danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio, esplosione, scoppio oltre da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, restando di fatto unica responsabile della conservazione dei contenitori.
- 4° L'appaltatore è tenuto a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente danneggiati autonomamente o dietro segnalazione degli Uffici Comunali.
- 5° L'appaltatore si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini o in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l'eventuale presenza di materiale all'esterno dei contenitori causa il mancato svuotamento degli stessi o l'irresponsabile abbandono da parte di ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità il Comune.
- 6° L'aggiudicatario dovrà garantire, mediante apposita polizza a copertura, che i contenitori siano assicurati per danni causati a terzi, sollevando il Comune di Peschiera Borromeo da qualsiasi responsabilità civile e penale, e da eventuali richieste di risarcimento per danni. Infine, i contenitori dovranno essere dotati di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi
- 7° Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o della stipulazione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche il Comune ed i suoi dipendenti.
Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle

prestazioni appaltate, e per ogni danno all'ambiente. **La somma assicurata a copertura di eventuali danni ambientali dovrà essere almeno pari a €.1.500.000,00 ed il massimale per l'assicurazione RCT/RCO dovrà essere pari almeno a €. 500.000,00.**

- 8° In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
- 9° L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.
- 10° Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso il Comune informerà l'impresa appaltatrice dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione da parte del Comune e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l'impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta del Comune, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Art. 19 Risoluzione del contratto

- 1° Fermo quanto disposto nel precedente Art. 2 (relativamente alla durata dell'appalto), la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
- 2° Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
 - c) *(nel caso di ricorso al contratto di avvalimento)* qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.
- 3° Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.
In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 4° Il contratto è risolto inoltre, nei seguenti casi:
- a) gravi e continue violazioni delle norme in materia di sicurezza e prevenzione;
 - b) arbitrario abbandono, da parte dell'Appaltatore o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto;

- c) quando lo stesso Appaltatore, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione Comunale, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto;
 - d) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
 - e) quando l'Appaltatore non abbia provveduto a reintegrare la cauzione definitiva, entro i 15 giorni successivi alla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore o della capogruppo, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
 - g) nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto;
 - h) revoca o decadenza dei titoli autorizzativi necessari ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
 - i) verificarsi, nei confronti dell'Appaltatore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, applicandosi a tal fine le disposizioni di cui all'art. 80, c. 3 e 7, del D.Lgs. 50/2016;
 - j) in caso di subappalto non autorizzato;
 - k) ogni altra ipotesi prevista dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016 al verificarsi dei presupposti ivi previsti.
- 5° In caso di risoluzione totale o parziale del contratto per applicazione di quanto sopra disposto, l'Appaltatore non potrà in alcun caso ed a nessun titolo avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla risoluzione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. A tal fine, l'Amministrazione Comunale escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, rimanendo comunque espressamente salvo il risarcimento del maggior danno che non dovesse essere coperto dalla cauzione.

Art. 20 Cause di decadenza

- 1° L'eventuale annullamento, decadenza o sospensione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l'esercizio delle prestazioni oggetto dell'appalto comporteranno l'immediata decadenza dei rapporti contrattuali e l'incameramento della cauzione definitiva.
- 2° La cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto di concessione e l'incameramento della cauzione definitiva.
- 3° La decadenza del contratto è notificata dal Comune, tramite PEC, all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.
- 4° In caso di decadenza l'appaltatore dovrà provvedere entro 48 ore dalla richiesta, alla rimozione di tutti i contenitori ubicati nel territorio ed alla pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvederà direttamente l'Ente a spese del predetto appaltatore.
- 5° L'impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del contratto.

Art. 21 Recesso

- 1° L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
- 2° Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.
- 3° L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità degli stessi.
- 4° Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Art. 22 Costituzione in mora

- 1° Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell'assuntore.

Art. 23 Controversie

- 1° Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei servizi affidati, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.
- 2° E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.
- 3° Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.
- 4° Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Milano.
In ogni caso, per espressa e comune volontà del Comune e dell'impresa appaltatrice, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione dei servizi, salvo diversa disposizione del Comune.

Art. 24 Spese Contrattuali e oneri fiscali

- 1° Tutte le spese di contratto, da stipularsi ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.
- 2° Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Peschiera Borromeo a rogito del Segretario Comunale.

Art. 25 Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di verifica di conformità

- 1° Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

- 2° Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformità.
- 3° Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
- 4° Con l'approvazione del Certificato di verifica di conformità il Comune procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 26 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze

- 1° L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara. Inoltre l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare:
 - a. tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto,
 - b. le norme regolamentari e le ordinanze municipali,
 - c. le norme riguardanti l'igiene e la salute pubblica,
 - d. le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.
- 2° L'impresa si impegna a rispettare quanto indicato nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Peschiera Borromeo, approvato con deliberazione di Giunta n. 60 del 10/03/2021.
- 3° Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.

Art. 27 Tutela della privacy

- 1° L'Appaltatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente CSO venga a conoscenza in forza dei medesimi.
- 2° Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679, l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto di appalto e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
- 3° L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
- 4° Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
- 5° I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

6° L'Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.



**Il Responsabile Unico del
Procedimento**
(Arch. Gabriella De Sanctis)*